

Atto n. 40/07

Dichiarazione sostitutiva sottoscritta dai clienti finali non domestici in bassa tensione ai sensi della legge 3 agosto 2007, n. 125, in relazione all'attivazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia

Documento per la consultazione
Mercato di incidenza: energia elettrica

17 ottobre 2007

Premessa

Con la deliberazione n. 208/07, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) ha avviato un procedimento avente ad oggetto la definizione di disposizioni relative al mercato della vendita al dettaglio di energia elettrica e di gas naturale in attuazione della legge del 3 agosto 2007, n. 125 (di seguito: legge n. 125/07), che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia (di seguito: decreto-legge 18 giugno 2007).

Il presente documento per la consultazione, inquadrato nell'ambito del sopra menzionato procedimento, intende individuare i criteri per l'identificazione dei clienti aventi diritto al servizio di maggior tutela o al servizio di salvaguardia e in particolare si propone di definire:

- a) un modulo unico che tutti gli esercenti la maggior tutela possano utilizzare al fine di richiedere ai clienti finali non domestici la dichiarazione sostitutiva (di seguito: autocertificazione) di cui alla legge n. 125/07;*
- b) le modalità operative inerenti la richiesta di autocertificazione, stabilendo, tra l'altro, un ordine di priorità che gli esercenti la maggior tutela devono seguire nel richiedere l'autocertificazione ai clienti finali, anche a seguito della sospensione, avvenuta con la deliberazione n. 236/07, dei termini temporali inizialmente individuati dal TIV.*

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità, per iscritto, le loro osservazioni e le loro proposte entro il 26 novembre 2007.

Indirizzo a cui far pervenire osservazioni e suggerimenti:

Autorità per l'energia elettrica e il gas
Direzione Mercati
Unità Mercati Retail
Piazza Cavour 5 – 20121 Milano
tel. 02.655.65.336/387
fax 02.655.65.222
e-mail: mercati@autorita.energia.it
sito internet: www.autorita.energia.it

1. Introduzione

Il decreto-legge 18 giugno 2007 ha istituito due regimi di tutela a favore dei clienti finali, il servizio di vendita di maggior tutela e il servizio di vendita di salvaguardia¹, e ha altresì individuato i soggetti erogatori di tali servizi, nelle more del completo recepimento della direttiva 2003/54/CE (di seguito: la direttiva)².

A seguito dell'emanazione del decreto-legge 18 giugno 2007 e al fine di dare urgente applicazione alle disposizioni ivi contenute, con la deliberazione n. 156/07 l'Autorità ha approvato il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto-legge 18 giugno 2007 (di seguito: TIV).

Successivamente all'emanazione della legge n. 125/07, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 18 giugno 2007, la deliberazione n. 208/07 ha avviato un procedimento avente ad oggetto la definizione di disposizioni relative al mercato della vendita al dettaglio di energia elettrica e di gas naturale in attuazione della citata legge n. 125/07.

Il presente documento per la consultazione si inquadra nell'ambito di tale procedimento e intende affrontare le problematiche connesse con l'identificazione dei clienti finali che hanno diritto alla maggior tutela, anche alla luce di segnalazioni e di richieste di chiarimento pervenute da alcuni operatori, definendo, tra l'altro, un modulo standard che gli esercenti la maggior tutela possono utilizzare nel richiedere ai clienti finali non domestici l'autocertificazione ai sensi della legge n. 125/07.

Nel seguito del documento, il capitolo 2 riassume il contesto normativo di riferimento richiamando specificatamente la sola normativa relativa all'identificazione dei clienti finali ammessi al servizio di maggior tutela ed al servizio di salvaguardia; il capitolo 3 presenta la normativa italiana relativa alla definizione di piccola impresa; il capitolo 4 esamina le modalità operative relative allo svolgimento della richiesta di autocertificazione, individuando in particolare i clienti finali interessati da tale richiesta, il contenuto e le tempistiche della medesima e stabilendo, tra l'altro, cosa fare nel caso di clienti che rientrano nei regimi di tutela dal mercato libero.

2. Il contesto normativo

Il decreto-legge 18 giugno 2007 prevede che i clienti finali domestici acquisiscano il diritto di recedere dal preesistente contratto di fornitura del mercato vincolato e possano quindi scegliere un fornitore diverso dall'impresa distributrice operante nel proprio ambito territoriale. Contestualmente, l'articolo 1, comma 2, prevede che i clienti finali domestici e le piccole imprese connesse in bassa tensione aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato non superiore a 10 milioni di euro possano usufruire del servizio di maggior tutela, qualora tali clienti non siano riforniti nel mercato libero. Relativamente ai clienti finali non aventi diritto al servizio di maggior tutela, l'articolo 1, comma 4, istituisce un regime di salvaguardia. In particolare, tali clienti rientrano in detto servizio qualora si trovino senza fornitore sul mercato libero o non abbiano scelto il proprio fornitore sul medesimo mercato.

Di fatto, il decreto-legge 18 giugno 2007 introduce una distinzione relativa ai clienti finali non domestici connessi in bassa tensione, stabilendo che essi possano essere ammessi al servizio di maggior tutela solo qualora rispettino determinati limiti inerenti al numero dei dipendenti e a specifici parametri di bilancio.

¹ Ciò coerentemente con il disposto della direttiva che prevede che i clienti finali domestici e, a discrezione del legislatore nazionale, le piccole imprese hanno diritto a godere della fornitura di energia elettrica a prezzi e qualità ragionevoli, e che tutti i clienti finali hanno comunque diritto ad un'adeguata protezione, comprese le misure atte a evitare l'interruzione delle forniture.

² In tema di completo recepimento si veda il disegno di legge A.S. 691 in discussione alle Camere.

Il TIV, nel disciplinare il servizio di vendita di maggior tutela e il servizio di salvaguardia, ha stabilito i criteri per l'attivazione dei servizi medesimi e in particolare ha:

- a) definito come piccola impresa tutti i clienti finali non domestici che abbiano meno di 50 dipendenti e un fatturato o un totale di bilancio non superiore a 10 milioni di euro;
- b) previsto che i clienti finali che al 30 giugno 2007 erano serviti nel mercato vincolato e non avevano esercitato il diritto di recesso dall'impresa distributrice con effetto dall'1 luglio 2007 sono ammessi automaticamente al servizio di maggior tutela o al servizio di salvaguardia, a seconda delle loro caratteristiche.

Con riferimento al punto b), i clienti finali non domestici con almeno un punto di prelievo in media o in alta o in altissima tensione sono stati ammessi al servizio di salvaguardia e i clienti finali domestici sono stati ammessi al servizio di maggior tutela.

La distinzione dei clienti finali non domestici in bassa tensione definita dal decreto-legge 18 giugno 2007 ha reso necessario prevedere un processo mediante cui identificare i clienti finali in bassa tensione aventi diritto al servizio di maggior tutela. A tal fine, l'articolo 5, comma 3, del TIV stabilisce che l'esercente la maggior tutela richieda a ciascun cliente finale non domestico titolare di punti di prelievo in bassa tensione di attestare mediante autocertificazione se soddisfa i requisiti indicati alla definizione di piccola impresa. Nel frattempo, fino all'identificazione dei clienti finali ammessi al servizio di maggior tutela, l'esercente la maggior tutela ammette a titolo provvisorio al medesimo servizio tutti i clienti finali titolari di soli punti di prelievo in bassa tensione.

Qualora a seguito dell'autocertificazione il cliente finale ammesso a titolo provvisorio nel servizio di maggior tutela risultasse in possesso dei requisiti di piccola impresa, esso è ammesso al servizio in via definitiva; in caso contrario invece è spostato nel servizio di salvaguardia secondo i tempi tecnici necessari allo *switching*.

Infine, l'articolo 22 del TIV prevedeva un ordine di priorità che gli esercenti la maggior tutela erano tenuti a seguire nel richiedere l'autocertificazione ai clienti finali in bassa tensione, stabilendo in particolare una tempistica per la richiesta di autocertificazione.

La legge n. 125/07, convertendo il decreto-legge 18 giugno 2007, ha previsto che le imprese aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro siano automaticamente comprese nel regime di maggior tutela e che venga assicurato il servizio di salvaguardia per i clienti finali che abbiano autocertificato di non rientrare nel regime di maggior tutela. In base alla legge n. 125/07, quindi, i clienti finali non domestici in bassa tensione devono autocertificare di non soddisfare i requisiti per l'ammissione al regime di maggior tutela.

Alla luce della legge n. 125/07, nonché di alcune richieste di chiarimento da parte di alcuni operatori in merito alle modalità operative per l'identificazione dei clienti aventi o meno diritto alla maggior tutela, l'Autorità, con la deliberazione n. 236/07, ha sospeso i termini temporali previsti dall'articolo 22 del TIV sopra richiamato, al fine di poter definire nuove regole relative allo svolgimento della richiesta di autocertificazione da parte degli esercenti la maggior tutela.

3. La definizione di piccola impresa

A livello di legislazione nazionale, le modalità di identificazione della piccola impresa sono disciplinate dal decreto del Ministero delle attività produttive (odierno MSE) del 18 aprile 2005 (di seguito: decreto 18 aprile 2005) avente ad oggetto l'adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese (PMI) rappresentata dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003.

In base al decreto 18 aprile 2005 si definisce piccola impresa l'impresa che:

- a) ha meno di 50 occupati;
- b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio non superiore a 10 milioni di euro.

Entrambi i limiti sopra indicati devono essere rispettati per poter attribuire ad un'impresa la qualifica di piccola impresa. Inoltre, i due parametri di cui al precedente punto b) sono tra loro alternativi, nel senso che al fine del riconoscimento di piccola impresa è sufficiente il rispetto del

parametro relativo al fatturato o, in alternativa, del parametro relativo al totale di bilancio. Ciò risulta altresì in linea con il disposto della direttiva³.

Ai fini dell'identificazione del calcolo dei parametri vale quanto segue.

Il fatturato corrisponde alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile ed è l'importo netto del volume d'affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d'affari.

Il totale di bilancio è pari al totale dell'attivo patrimoniale.

I dati sul fatturato e sul totale dello stato patrimoniale da considerare sono desumibili dal bilancio dell'ultimo esercizio contabile chiuso, anche se non ancora depositato.

Nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le informazioni relative ai parametri sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689, ed in conformità agli articoli 2423 e seguenti del codice civile.

Gli occupati sono i dipendenti dell'impresa a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell'impresa e legati all'impresa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione straordinaria.

Il numero degli occupati è espresso in termini di unità lavorative a tempo pieno per anno (unità lavorative anno, ULA), vale a dire in base al numero di persone che, durante l'anno, hanno lavorato nell'impresa o per conto della stessa. I dipendenti che hanno lavorato per una parte dell'anno oppure a tempo parziale sono assunti in frazioni di ULA.

Tra gli occupati rientrano i dipendenti dell'impresa, nonché i collaboratori ad essi equiparati (si tratta, sostanzialmente, dei lavoratori a progetto) e i soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa. Sono invece esclusi gli apprendisti, gli studenti con contratto di formazione (stagisti e tirocinanti) ed i dipendenti in congedo parentale o di maternità.

Per le imprese per le quali al momento della richiesta di autocertificazione non è stato approvato il primo bilancio, ovvero nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale dell'attivo patrimoniale risultanti alla stessa data.

4. L'autocertificazione

4.1 La piccola impresa nel TIV

Clienti finali cui deve essere richiesta l'autocertificazione

Sono tenuti alla compilazione dell'autocertificazione tutti i clienti finali non domestici che, con riferimento all'ambito territoriale in cui il servizio di maggior tutela è erogato, hanno tutti i punti di prelievo in bassa tensione. La definizione di piccola impresa del TIV comporta infatti che l'autocertificazione debba essere richiesta a tutti i clienti finali non domestici indipendentemente dalla natura giuridica dei medesimi. Conseguentemente, l'autocertificazione deve essere richiesta non solo alle imprese in senso stretto, ma anche ad altri soggetti (si pensi ad esempio alle pubbliche amministrazioni, enti non profit, ecc...).

³ L'articolo 3, comma 3, della direttiva stabilisce che: "Gli Stati membri provvedo affinché tutti i clienti civili e, se gli Stati membri lo ritengono necessario, le piccole imprese (vale a dire aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore a 10 milioni di euro) usufruiscano nel rispettivo territorio del servizio universale, cioè del diritto alla fornitura di energia elettrica di una qualità specifica a prezzi ragionevoli, facilmente e chiaramente comparabili e trasparenti".

Oggetto dell'autocertificazione

Ai fini dell'autocertificazione il cliente finale deve dichiarare di soddisfare:

- un requisito tecnico;
- due requisiti formali, relativi al numero degli occupati e al fatturato o al totale di bilancio.

In particolare, per quanto attiene al requisito tecnico, il decreto-legge 18 giugno 2007 limita l'accesso al servizio di maggior tutela alle imprese⁴ che, oltre a presentare i requisiti della piccola impresa sopra discussi, siano connesse in bassa tensione, dove il criterio della connessione in bassa tensione fa riferimento a tutti i punti di prelievo nella titolarità dell'impresa. Ciò implica che una piccola impresa con punti di prelievo sia in bassa che in media o alta tensione non ha diritto al servizio di maggior tutela e rientra pertanto nel servizio di salvaguardia con tutti i suoi punti di prelievo.

La verifica di questo requisito tecnico è potenzialmente difficile poiché l'esercente la maggior tutela non è a conoscenza del livello di tensione di connessione di tutti i punti di prelievo nella titolarità di un cliente finale, ma solo dei punti di prelievo nella titolarità di tale cliente ubicati nel proprio ambito territoriale di competenza. Tale difficoltà può essere superata richiedendo al cliente finale non domestico in occasione dell'autocertificazione di dichiarare di essere titolare di soli punti di prelievo in bassa tensione (< 1.000 V) con riferimento a tutto il territorio nazionale. Qualora tale cliente, pur rispettando i parametri relativi al numero di occupati e al fatturato o al totale di bilancio, dichiarasse la titolarità di punti di prelievo connessi a un livello di tensione superiore a quello di bassa, non avrebbe diritto al servizio di maggior tutela e sarebbe invece incluso nel servizio di salvaguardia con riferimento a tutti i punti di prelievo nella sua titolarità, anche quindi per quanto riguarda i punti di prelievo in bassa tensione.

Q1. Si ritiene opportuno che la verifica da parte dell'esercente la maggior tutela della titolarità da parte del cliente finale non domestico di soli punti di prelievo in bassa tensione con riferimento a tutto il territorio nazionale avvenga contestualmente all'autocertificazione? Se no, cosa si propone in alternativa?

Per quanto riguarda i requisiti formali, coerentemente con quanto fin qui esposto, essi riguardano la certificazione relativa ai limiti sul numero dei dipendenti e sui valori di bilancio, così come definiti dal decreto 18 aprile 2005, superati i quali il cliente finale deve essere servito nell'ambito della salvaguardia.

Q2. Si ritiene che la definizione di piccola impresa fornita dal decreto 18 aprile 2005 sia applicabile a tutti i clienti finali cui deve essere richiesta l'autocertificazione?

4.2 *Il modulo per l'autocertificazione*

L'Autorità ritiene opportuno prevedere un unico modulo di autocertificazione che tutti gli esercenti la maggior tutela devono utilizzare. Il modulo proposto, riportato nell'Allegato A al presente documento, è composto da una parte che il cliente finale non domestico deve compilare, firmare e rispedire all'esercente la maggior tutela e da una nota illustrativa che indica i criteri per la compilazione del modulo.

Q3. Si concorda con la proposta che il modulo di autocertificazione debba essere unico e stabilito dall'Autorità?

⁴ Da questo momento in poi con il termine piccola impresa si fa riferimento al più ampio insieme di tutti i clienti finali non domestici che rispettano i requisiti di cui alla definizione di piccola impresa prevista nel TIV.

- Q4. Si ritiene opportuno prevedere l'invio, unitamente al modulo, di una breve (massimo una pagina) nota esplicativa relativa ai servizi di maggior tutela e di salvaguardia?
- Q5. Se sì, si concorda con il fatto che tale nota esplicativa sia predisposta dall'Autorità?

Il modulo deve chiarire le modalità di compilazione da parte del cliente finale. In particolare il cliente finale deve compilare il modulo:

- inserendo i dati del cliente finale titolare dei punti di prelievo oggetto della fornitura;
- riportando i dati del legale rappresentante che sottoscrive l'autocertificazione;
- barrando, nella parte delle dichiarazioni, la sezione di interesse.

In particolare, il cliente finale deve barrare la relativa casella se ha più di 50 dipendenti o un fatturato annuo o un totale di bilancio superiore a 10 milioni di euro o con riferimento a tutto il territorio nazionale è titolare di punti di prelievo connessi in media o alta o altissima tensione. Il cliente finale che barra una qualsiasi delle tre caselle è un cliente che non ha diritto al servizio di maggior tutela e che quindi deve essere trasferito, coerentemente con le tempistiche del processo di *switching*, nel servizio di salvaguardia. Il cliente deve comunque inviare l'autocertificazione compilata anche nel caso in cui abbia diritto alla maggior tutela, barrando l'ultima delle opzioni possibili presenti nel modulo, con cui dichiara di non avere i requisiti per l'ammissione al servizio di salvaguardia ai sensi della legge n. 125/07 e di impegnarsi a comunicare tempestivamente all'esercente la maggior tutela qualsiasi variazione che possa comportare il venir meno del diritto al servizio di maggior tutela e la conseguente ammissione al servizio di salvaguardia.

Infine, affinché l'autocertificazione abbia validità legale deve essere accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore l'autocertificazione medesima.

- Q6. Si concorda con il contenuto del modulo proposto?
- Q7. In particolare, si ritiene possano esservi difficoltà nella compilazione del medesimo da parte dei clienti finali (tutti o solo alcuni)? Quali e perché?

4.3 *Modalità operative inerenti la richiesta di autocertificazione*

Invio della comunicazione al cliente

Al fine di identificare i clienti che non hanno diritto al servizio di maggior tutela, l'esercente la maggior tutela invia a tutti i clienti finali non domestici serviti nell'ambito del medesimo servizio che con riferimento al suo ambito territoriale risultano titolari di soli punti di prelievo in bassa tensione, il modulo per l'autocertificazione. L'esercente può decidere, compatibilmente con le tempistiche per l'identificazione di cui si dirà sotto, di inviare il modulo per l'autocertificazione unitamente alla fattura al cliente finale o mediante apposita comunicazione.

Qualora l'esercente la maggior tutela abbia già richiesto l'autocertificazione al cliente finale e questi abbia attestato di possedere o meno la qualifica di piccola impresa nel periodo precedente la sospensione, operata dalla deliberazione n. 236/07, dei termini temporali previsti dal TIV per la richiesta di autocertificazione, si ritiene che tale dichiarazione possa considerarsi valida purché già contenente le informazioni atte alla verifica del requisito tecnico e dei requisiti formali sopra richiamati.

Qualora il cliente finale non provveda a restituire il modulo per l'autocertificazione debitamente compilato entro 30 giorni dall'invio della comunicazione da parte dell'esercente la maggior tutela, l'esercente medesimo provvede a sollecitare la risposta da parte del cliente mediante apposita comunicazione nella prima fattura utile. Tale sollecito deve essere reiterato fino alla ricezione di una risposta da parte del cliente finale. Fino a tale momento il cliente finale rimane servito nell'ambito della maggior tutela.

L'Autorità sta inoltre valutando l'opportunità di eventuali interventi atti a verificare la reale situazione del cliente finale che trascorso un certo periodo di tempo non abbia provveduto ad

inviare l'autocertificazione all' esercente la maggior tutela con riferimento all' effettivo possesso da parte del medesimo cliente dei requisiti per l' adesione al servizio di maggior tutela o di salvaguardia. Tali interventi potranno anche prevedere che l' Autorità si avvalga di altri organismi atti a espletare le previste verifiche nell' ambito dei vigenti protocolli di collaborazione conclusi dall' Autorità (es. Cassa conguaglio per il settore elettrico, Guardia di Finanza).

- Q8. Si concorda con il fatto che le autocertificazioni ricevute antecedentemente la sospensione dei termini di cui all' articolo 22 del TIV rimangano valide purché contenenti le informazioni atte alla verifica del requisito tecnico e dei requisiti formali sopra richiamati?
- Q9. Si concorda con il fatto che, trascorsi 30 giorni dall' invio della richiesta di autocertificazione, in assenza di risposta da parte del cliente finale, l' esercente la maggior tutela solleciti con la prima fattura utile tale risposta e che tale sollecito sia reiterato fino alla ricezione di una risposta da parte del cliente finale?
- Q10. Quali misure alternative o aggiuntive rispetto a quanto esposto si propone di adottare per i clienti che, a seguito dei reiterati solleciti da parte dell' esercente la maggior tutela, non provvedono all' invio dell' autocertificazione?
- Q11. Con riferimento all' eventuale verifica del possesso dei requisiti per l' adesione al servizio di maggior tutela o di salvaguardia si concorda con il fatto che tale verifica sia condotta nei riguardi della totalità dei clienti finali che non abbiano provveduto ad inviare l' autocertificazione all' esercente la maggior tutela con potenza installata superiore a 10 MW e a campione per i restanti clienti finali?

Tempistiche per l' invio della richiesta al cliente finale

In esito alla presente consultazione, a seguito dell' approvazione di un modulo unico per l' autocertificazione per la qualifica di piccola impresa, è intenzione dell' Autorità prevedere un nuovo ordine di priorità per la richiesta dell' autocertificazione che gli esercenti la maggior tutela dovranno seguire al fine di facilitare un ordinato svolgimento della richiesta. In particolare si propone che l' autocertificazione sia richiesta secondo le seguenti tempistiche:

- a) entro 60 giorni dall' approvazione del modulo unico per l' autocertificazione, per i clienti finali i cui consumi di energia elettrica nell' anno solare 2006 sono stati maggiori di 100 MWh;
- b) entro 120 giorni dall' approvazione del modulo unico per l' autocertificazione, per i clienti finali i cui consumi di energia elettrica nell' anno solare 2006 sono risultati compresi tra 30 MWh e 100 MWh;
- c) successivamente per tutti gli altri clienti finali non domestici.

Come previsto originariamente dal TIV, i clienti finali cui deve essere richiesta l' autocertificazione sono suddivisi in base a scaglioni di consumo e si prevede che l' autocertificazione debba essere richiesta partendo dai clienti finali con maggiori consumi, basandosi sulla presunzione che tali clienti siano quelli che con maggiore probabilità non sono in possesso dei requisiti per poter essere ammessi al servizio di maggior tutela.

Tuttavia, rispetto a quanto proposto inizialmente nel TIV, le tempistiche indicate per la richiesta dell' autocertificazione sono più brevi di un mese. Ciò è proposto per due motivi principali: in primo luogo, la predisposizione da parte dell' Autorità di un modulo che l' esercente la maggior tutela può adottare comporta una semplificazione amministrativa per l' esercente medesimo che giustifica l' accorciamento dei termini temporali; in secondo luogo, in ragione del tempo trascorso dalla data di completa apertura del mercato, è ragionevole ipotizzare che un numero maggiore di clienti finali sia passato al mercato libero e che quindi si sia ridotto il numero di clienti finali in maggior tutela a cui richiedere l' autocertificazione.

Vale infine la pena di notare come l' accorciamento dei tempi previsti per la richiesta di autocertificazione permetta di perseguire una più veloce, seppur ordinata, attivazione del servizio di salvaguardia, ciò alla luce del periodo già trascorso dalla completa apertura dell' 1 luglio 2007,

nonché in vista della definizione delle procedure concorsuali per l'attribuzione del servizio di salvaguardia ad opera del Ministero dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorità, come previsto dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 18 giugno 2007.

Q12. Si concorda con il nuovo ordine di priorità proposto per l'invio della richiesta di autocertificazione ai clienti finali?

Q13. Se no, perché? Cosa si propone in alternativa?

4.4 Clienti finali provenienti dal mercato libero

L'attivazione del servizio di maggior tutela o di salvaguardia può avvenire sia su richiesta del cliente finale che attraverso il trasferimento del punto di prelievo al contratto di dispacciamento dell'Acquirente unico o dell'esercente il servizio di salvaguardia da parte dell'impresa distributrice. Con riferimento al primo caso, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del TIV, il cliente finale avente diritto alla maggior tutela può richiedere direttamente all'esercente la maggior tutela l'attivazione del servizio avvalendosi del medesimo per l'inoltro della comunicazione del recesso al venditore nei cui confronti il recesso è esercitato. In tal caso, si ritiene che l'esercente la maggior tutela debba contestualmente richiedere al cliente finale non domestico di autocertificare, secondo quanto finora detto, di non rientrare al servizio di salvaguardia.

Q14. Si concorda che nel caso di richiesta di accesso al servizio di maggior tutela da parte del cliente finale ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del TIV sia compito dell'esercente la maggior tutela richiedere l'autocertificazione? Se no, cosa si propone in alternativa?

Con riferimento al secondo caso, il TIV dispone che qualora un cliente finale servito sul mercato libero si venga a trovare senza un venditore in tale mercato, l'impresa distributrice provvede a spostare il cliente finale nel servizio di maggior tutela o nel servizio di salvaguardia, a seconda delle caratteristiche di tale cliente, dandone altresì tempestiva comunicazione all'esercente il servizio in cui il cliente finale è spostato. Ai fini dell'autocertificazione da richiedere al cliente finale non domestico per la sua ammissione al servizio di maggior tutela o di salvaguardia, si possono ipotizzare due soluzioni alternative.

La prima soluzione prevede che, diversamente da quanto fin qui detto, sia l'impresa distributrice a richiedere l'autocertificazione al cliente finale nel momento in cui procede allo *switching* dei punti di prelievo ad esso intestati all'interno del contratto di dispacciamento dell'Acquirente unico o dell'esercente il servizio di salvaguardia. Il vantaggio di tale soluzione risiede nel fatto che il cliente è ammesso da subito al servizio cui ha effettivamente diritto, ciò a fronte del fatto che il compito di richiedere l'autocertificazione spetta a un soggetto, l'impresa distributrice, potenzialmente diverso dall'esercente la maggior tutela.

La seconda soluzione prevede che l'impresa distributrice ammetta i clienti finali non domestici che relativamente al suo ambito di competenza sono connessi in bassa tensione con riferimento a tutti i punti di prelievo nella loro titolarità al servizio di maggior tutela e che l'esercente la maggior tutela chieda a sua volta a tali clienti di dichiarare il possesso o meno dei requisiti per l'ammissione al servizio in via definitiva. In tale ipotesi, la richiesta potrebbe avvenire contestualmente alla comunicazione di cui all'articolo 4, comma 6, del TIV⁵. Contrariamente alla prima soluzione proposta, in questo secondo caso un cliente finale che pur non abbia diritto al servizio di maggior tutela, sarebbe comunque ammesso a tale servizio per il tempo necessario al processo di *switching*;

⁵ In base all'articolo 4, comma 6, del TIV l'esercente la maggior tutela comunica al cliente finale l'avvenuta attivazione del servizio entro 3 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 4.3 indicando che il cliente è servito nel servizio di maggior tutela, definito dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73/07, a condizioni definite dall'Autorità nel TIV.

tuttavia il compito di richiedere l'autocertificazione non sarebbe posto in capo all'impresa distributrice, ma rimarrebbe a carico dell'esercente la maggior tutela.

Q15. Quale delle due soluzioni sopra individuate per la richiesta di autocertificazione ai clienti finali che si vengono a trovare senza un venditore nel mercato libero si preferisce? Perché?

Q16. Si ritiene vi siano altre soluzioni possibili? Quali?

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' AI SENSI DEGLI ARTT. 47 E 76 DEL DPR 445/2000 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

Il/La sottoscritto/a _____
con sede in _____
via/piazza _____ n. _____
codice fiscale _____ p.IVA _____
nella persona del suo legale rappresentante _____
nato/a a _____ il _____
residente a _____
in _____ n. _____

- ai sensi e per gli effetti dell' articolo 47 del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, di cui all'art. 76 del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- preso atto che, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 125, nonché dell' Allegato A alla deliberazione n. 156/07 dell' Autorità per l'energia elettrica e il gas (TIV) e sue successive modificazioni e integrazioni, hanno diritto a fruire del servizio di maggior tutela previsto dal medesimo comma i clienti finali domestici e i clienti finali non domestici connessi in bassa tensione, aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore ai 10 milioni di euro;
- preso inoltre atto che, i clienti finali non domestici diversi da quelli di cui al precedente punto, che al 30 giugno 2007 erano serviti nell'ambito del mercato vincolato e non avevano esercitato il diritto di recesso con effetti dall'1 luglio 2007 sono serviti nell'ambito del regime di salvaguardia

DICHIARA

- di avere più di 50 dipendenti;
- di avere un fatturato annuo o un totale di bilancio superiore a 10 milioni di euro;
- che, con riferimento a tutto il territorio nazionale, esistono punti di prelievo nella propria titolarità connessi in media¹ o alta o altissima tensione;

OPPURE

- di non rientrare in alcuna delle tre categorie precedenti. Inoltre, si impegna a comunicare tempestivamente all' esercente la maggior tutela qualsiasi variazione, relativa alle informazioni di cui sopra, che possa comportare il venir meno del diritto al servizio di maggior tutela e la conseguente ammissione al servizio di salvaguardia.

¹ Sono punti in media tensione i punti di prelievo con tensione superiore a 1.000 Volt.

Ai sensi dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, si allega copia del documento di identità del sig. _____.

Luogo e data

Firma del legale rappresentante

NOTA ILLUSTRATIVA

1. Il fatturato corrisponde alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile ed è l'importo netto del volume d'affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d'affari.

Il totale di bilancio è pari al totale dell'attivo patrimoniale.

I dati sul fatturato e sul totale dello stato patrimoniale da considerare sono desumibili dal bilancio dell'ultimo esercizio contabile chiuso, anche se non ancora depositato.

Nel caso di soggetti esonerati dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le informazioni relative ai parametri sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689, ed in conformità agli articoli 2423 e seguenti del codice civile.

Per i soggetti per i quali al momento della richiesta di autocertificazione non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di soggetti esonerati dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale dell'attivo patrimoniale risultanti alla stessa data.
2. I dipendenti sono i dipendenti a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola e assunti con forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione straordinaria.
3. Alla dichiarazione deve essere allegata, a pena di decadenza, la fotocopia di un documento di identità – in corso di validità – del sottoscrittore la dichiarazione stessa.
4. In conformità a quanto previsto dal decreto legislativo n. 196/03, la sottoscrizione del presente modulo è da considerarsi esplicita autorizzazione al trattamento e all'archiviazione al fine di soddisfare la richiesta di cui all'articolo 5, comma 3, dell'Allegato A alla delibera 156/07 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. I dati forniti con il presente modello saranno trattati esclusivamente ai fini dell'erogazione dei servizi di maggior tutela o di salvaguardia, di cui alla citata delibera.